

Oggetto: Ditta Kalat Impianti s.r.l. – P.I. 00724200878 - Impianto di compostaggio sito in contrada Poggiarelli del Comune di Grammichele (CT). **Approvazione della modifica alle prescrizioni nn.8 e 9 del D.D.S. n. 1137 del 12/10/2018**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n.24 del 24.08.1993 che disciplina la “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.09.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

Vista la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;

Visto il d.lgs.152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante “Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;

Visto il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 novembre 2012;

Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";

Vista la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all'elenco dei rifiuti;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”;

Vista la legge regionale 7 del 21 maggio 2019 “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

Visto il decreto Presidenziale 12 marzo 2021, n. 8 “Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia”

Visto il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n.9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R.16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3. Modifiche del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.;



- Visto il D.P.Reg. n.4345 del 16/10/2023, con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n.1251 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito, a far data dal 16/11/2023, l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 6 – Autorizzazioni rifiuti, all'Ing. Francesco Arini;
- Visto il D.D.G. n.1467 del 21/11/2023, con il quale l'Ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- Visto il D.D.S. n.1137 del 12/10/2018, con il quale, ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.è stata approvata la modifica dell'Ordinanza Commissariale n.151 del 17/02/20005, integrata con D.D.S. n.369 del 19/12/2006 e volturata con D.D.S. n.2239 del 05/12/2013, concernente la gestione dell'impianto di compostaggio sito in Grammichele (CT), C.da Poggiarelli, da parte della Società Kalat Impianti S.r.l.;
- Vista la nota prot. DRAR n..51342 del 17/11/2023, con la quale la Società Kalat Impianti S.r.l. ha trasmesso autocertificazione inerente la prosecuzione delle attività dell'impianto di compostaggio ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Vista la nota prot. DRAR n.55257 del 12/12/2023, con la quale la Società Kalat Impianti s.r.l. ha trasmesso relazione tecnica contenente le proposte volte all'individuazione di idonee soluzioni finalizzate alla risoluzione della problematica inerente alle prescrizioni contenute nel D.D.S. n.1137 del 12/10/2018, in riferimento all'utilizzo dell'IRDP quale parametro di misura della stabilità del compost, chiedendo *“di procedere alla convocazione del tavolo tecnico con urgenza considerate le criticità riportate nella relazione”*;
- Vista la nota prot. DRAR n.56067 del 14/12/2023, con la quale la Kalat Impianti s.r.l. ha comunicato di non poter garantire i conferimenti del rifiuto organico e delle potature a partire dalla data del 01/01/2024, causa esaurimento degli spazi disponibili, non potendo procedere al trasporto fuori impianto e alla relativa commercializzazione del compost prodotto, per la problematica legata al suddetto parametro IRDP;
- Vista la nota prot. DRAR n.203 del 02/01/2024 con la quale questo Dipartimento, al fine di valutare l'eventuale revisione delle suddette prescrizioni, ha comunicato alla Società Kalat Impianti s.r.l. la necessità di avanzare specifica istanza, corredata da idonea documentazione di supporto, per avviare il relativo procedimento e la convocazione di apposita conferenza dei servizi, così come previsto dall'art.208, comma 12, del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la nota acquisita al prot. DRAR n.710 del 04/01/2024 con la quale la Società Kalat Impianti s.r.l., a riscontro della nota prot. 203 del 02/01/2024, ha inoltrato istanza di modifica delle prescrizioni n.8 e 9 dell'art.5 del D.D.S. n.1137 del 12/10/2018, corredata dalla seguente documentazione:
- Relazione tecnica;
 - All.1 - D.D.G. n. 871 del 6/8/2021 rilasciato alla Ditta ENERSI Sicilia S.r.l.;
 - All.2 - Sentenza TAR Lombardia n. 02956 del 06/12/2012
 - All.3 - Sentenza TAR Veneto_00624/2015 PROV VERONA
 - All.4 - Nota CISPEL Prot. n° 562/2012
 - All.5 - Ordinanza n. 818 del 4/6/2015- Provincia di Pistoia – Sistemi Biologici Srl.
- Viste le note prot. DRAR n. 3555 del 16/01/2024 e prot. n. 5172 del 26/01/2024, con le quali sono state convocate conferenze dei servizi per l'esame dell'istanza prot.710 del 04/01/2024;
- Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 24/01/2024 e 29/01/2024, nel corso della quale, tra l'altro, si è preso atto che:
- Dalla giurisprudenza trasmessa dalla ditta (Sentenze TAR), spetta in via esclusiva al legislatore statale la competenza in materia di tutela dell'ambiente;
 - La conformità del prodotto derivante dal ciclo di lavorazione all'interno dell'impianto di compostaggio (ammendante compostato misto) è disciplinata sul territorio

nazionale dal d.lgs. n. 75/2010 e, per i prodotti da commercializzare nell'UE, dal Regolamento 2021/1768/UE;

- La Società Kalat Impianti s.r.l. commercializza il compost prodotto esclusivamente su territorio nazionale;
- La Società Kalat Impianti s.r.l. propone comunque la valutazione dell'IRDP quale indice di stabilità con verifica sul materiale stabilizzato, prima della sua fase di raffinazione;

Relativamente alla modifica ed integrazione della prescrizione relativa all'indice respirometrico, la conferenza ha valutato positivamente quanto proposto dalla Società Kalat Impianti s.r.l. e pertanto viene approvato all'unanimità che l'IRDP sarà il parametro utilizzato per la valutazione della stabilità biologica del prodotto, da misurare, con cadenza trimestrale, prima della raffinazione del compost, con valore limite di 1000 kg O₂/kg sv*h. Ai fini della relativa commercializzazione, il riferimento normativo e i parametri da rispettare sono quelli indicati nel D. Lgs. 29 aprile 2010, n.75.

Preso atto

inoltre, della sentenza del TAR Catania n.2598/2023, pubblicata il 31/8/2023, che statuisce: *“Lo stato di emergenza ambientale è, però, cessato da tempo, sicché sono venuti meno, non solo i poteri del commissario delegato, ma anche disciplina da questi introdotta in deroga all'ordinamento vigente. Ne consegue che non può (più) tenersi conto del contenuto delle Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio adottate dal commissario delegato”*;

Visto

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Visto

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;

Considerato

che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159.11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Visto

il Patto di integrità sottoscritto tra l'Amministrazione e la Società Kalat Impianti s.r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

Vista

la nota prot.n.6262 del 01/02/2024, con la quale la Società Kalat Impianti s.r.l. ha trasmesso:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che il titolare dell'istanza e i propri dipendenti non si trovano in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- Patto di integrità firmato digitalmente dalla ditta;
- Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76, effettuata in data 31/01/2024;

Ritenuto

di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere procedere alla modifica ed integrazione delle prescrizioni autorizzative nn. 8 e 9 del D.D.S. n.1137 del 12/10/2018, secondo quanto approvato nella conferenza dei servizi del 29/01/2024;



Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs.159/2011, e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso, che deve considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, le prescrizioni nn.8 e 9 dell'art.5 del D.D.S. n.1137 del 12/10/2018 sono così integrate e modificate:

8) *Per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni odorigene, si devono prevedere n.3 ricambi d'aria all'ora sia per la stabilizzazione che per la maturazione;*

9) *Per la valutazione della stabilità biologica del prodotto, sarà utilizzato l'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale (IRDP), da misurare, con cadenza trimestrale, prima della raffinazione del compost, con valore limite di 1000 kg O₂/kg sv*h. A tal fine vanno opportunamente dimensionati sia il sistema di insufflaggio dell'aria che il sistema di aspirazione dell'aria esausta nonché il sistema di abbattimento degli odori (scrubber-biofiltro).*

Ai fini della commercializzazione dell'ammendante compostato misto prodotto, la norma di riferimento e i parametri da rispettare sono quelli indicati nel D. Lgs. 29 aprile 2010, n.75.

Art. 2

Per quanto non modificato o richiamato con il presente decreto, restano validi i contenuti e le prescrizioni del D.D.S. n. 1137 del 12/10/2018.

Art. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011.

Art. 4

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 5

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza



almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

Art. 8

La Città Metropolitana di Catania effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della notifica del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al presente provvedimento, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Catania effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs. 152/06, anche avvalendosi di ARPA Sicilia.

Art. 9

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r. 07.05.2015 n.9.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Grammichele, Città Metropolitana di Catania, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), Comando prov.le VV.F. di Catania, ASP – SIAV Catania, A.R.P.A. Direzione Generale.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Dirigente del Servizio